

***La costruzione del testo giuridico tardoantico.
Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici
XXV Convegno Internazionale
dell'Accademia Romanistica Costantiniana
(Spello, 23-25 settembre 2021)***

1. Nella suggestiva e 'tradizionale' cornice della Sala del Rescritto dell'Antico Palazzo Civico di Spello si è tenuto, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il XXV Convegno Internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana, organizzato in collaborazione con l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana. Al numero gruppo di partecipanti riuniti finalmente in uno dei primi incontri romanistici 'in presenza' dall'inizio dell'emergenza sanitaria, si è unito 'da remoto' anche un altro copioso numero di studiosi che ha potuto prendere parte attivamente ai lavori del Convegno grazie all'accurata ed efficiente predisposizione di collegamenti multimediali.

Il tema del Convegno era stato discusso, come di consueto, in una previa Tavola rotonda svoltasi il 30-31 ottobre 2020, nella quale emerse l'interesse per un accostamento scientifico alle dinamiche della costruzione dei testi giuridici tardoantichi che ponesse in rilievo l'interazione ermeneutica tra diritto, storia, cultura e filologia. Rispetto a questa interazione le focalizzazioni suggerite nella Tavola rotonda riguardavano campi come il rapporto tra argomentazione e linguaggio giuridico, l'influsso della retorica nella costruzione del testo giuridico, la specificazione delle diverse tecniche di *drafting* normativo delle cancellerie di Oriente e di Occidente, la continuità/discontinuità del testo giuridico tardoantico rispetto al mondo classico, alla sua cultura letteraria e alla sua giurisprudenza. Sono proprio queste alcune delle principali direttrici che, con pluralità di approcci e di metodi, sono state percorse nelle ventisei relazioni che hanno reso altamente proficuo, sul piano della discussione scientifica, il Convegno di Spello.

2. Nel pomeriggio di giovedì 23 settembre la seduta presieduta da Marialuisa Navarra, Presidente dell'Accademia Romanistica Costantiniana, si è aperta, dopo i saluti del Sindaco di Spello, Moreno Landrini, e del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Perugia, Andrea Sassi, con la relazione introduttiva del presidente dell'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana, Andrea Lovato, il quale ha illustrato le ragioni del Convegno. Lo studioso ha sottolineato l'importanza dell'elaborazione di una metodica che analizzi i testi normativi ricorrendo ai parametri propri della teoria semiotica dell'interpretazione, nella consapevolezza dell'inseparabilità di argomentazione e lessico. Il riconoscimento di tale inseparabilità è, secondo Lovato, una premessa necessaria per l'esegesi delle disposizioni tardoantiche che provengono da un'unica fonte del diritto, l'imperatore, il quale enuncia in prima persona le proprie statuizioni, arricchendole con vigorose argomentazioni espresse secondo riconoscibili e strutturali tecniche retoriche finalizzate a rafforzare il disposto legislativo e anche a incontrare la condivisione dei destinatari. Jean-Michel Carrié ha poi affrontato il tema del rapporto tra linguaggio performativo e linguaggio constativo (usando la classificazione di Austin)

nella legislazione tardoantica, per chiarire la compresenza nelle costituzioni imperiali di sezioni enuncianti i motivi che giustificano la normazione che si compongono con la *sanctio*. Se, da un lato, il valore normativo della *sanctio* (qualificabile come uno *speech act* performativo) gode di una forza propria indipendente dalle strutture del discorso, proprio queste ultime, quando constatano (alla base dell'intervento) dati universalmente condivisi o conoscenze specifiche dell'imperatore, connotano la peculiare efficacia comunicativa dei testi. Funzionali a tale efficacia sono, ad es., il ricorso al *pluralis maiestatis*, ma anche i marcatori della temporalità e delle modalità verbali.

La seconda parte della seduta pomeridiana inaugurale ha visto la presentazione del progetto REDHIS (*Rediscovering the hidden structure. A new appreciation of Juristic texts and Patterns of thought in Late Antiquity*) (2014-2020), progetto cui si è dedicata, sotto la guida di Dario Mantovani, un'*équipe* interdisciplinare di romanisti, papirologi e filologi. Mantovani stesso ha enucleato le linee generali del progetto che aveva l'obiettivo di portare a emersione alcune basilari strutture nascoste della legislazione tardoantica: le strutture retoriche e di pensiero, ma anche e soprattutto quelle giurisprudenziali. Tre gli assi portanti della ricerca: esaminare la trasmissione diretta delle opere dei giuristi nei papiri e nelle pergamene da Diocleziano al 530 (con nuove edizioni critiche di documenti anche inediti o non collegati a opere giurisprudenziali); portare a emersione la tradizione indiretta delle opere dei giuristi sotto forma di citazioni esplicite o implicite; riconoscere il pensiero dei giuristi e le forme argomentative presupposti nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano. Il progetto ha mostrato come le opere giurisprudenziali (specialmente di età severiana) circolassero e fossero copiate e commentate (con pluralità quantitativa e qualitativa), ponendosi alla base di un circuito che coinvolgeva la scuola, la professione forense, l'amministrazione della giustizia, gli assessorati provinciali e le cancellerie imperiali. Lumeggiare tale contesto di persistenza della cultura giuridica classica ha permesso una migliore intelligibilità delle *rationes* sottostanti, ad es., alla *Lex citandi* o alle costituzioni introduttive della compilazione giustiniana. Dopo la relazione di Mantovani, Salvatore Puliatti e Luigi Pellecchi hanno illustrato il terzo asse della ricerca del Progetto REDHIS: la presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. Puliatti ha presentato, anche proponendo esempi, le metodologie impiegate per ricercare le tracce di tale presenza (solitamente implicita) e i risultati conseguiti, che hanno consentito di rilevare l'alto grado di penetrazione di metodi e forme giurisprudenziali classiche nel pensiero del legislatore tardoantico per come riflesso nei testi normativi. Pellecchi ha affrontato il medesimo tema, evidenziando in particolare la padronanza del diritto classico che affiora nel disposto di alcune costituzioni privatistiche da Costantino ad Anastasio. Pellecchi ha offerto un ritratto poliedrico del legislatore tardoantico: l'imperatore si comporta come *drafter*, manifestando una particolare cura nel coordinare le misure che assume con il regime complessivo degli istituti per come sistematizzati dai giuristi 'classici'; si muove poi come ricompositore, mediante il creativo (seppur tacito) riuso da parte della sua cancelleria di *regulae iuris*, definizioni, principi della giurisprudenza classica; si presenta poi come giurista quando la sua interiorizzazione delle forme di pensiero più risalenti si traduce in innovazione normativa.

3. Nella seduta antimeridiana di venerdì 24 settembre, sotto la presidenza di Rita Lizzi Testa, si sono susseguite sei relazioni, a partire da quella di Paola Biavaschi, la quale ha messo in luce i tratti di conservatorismo giuridico delle *Tablettes Albertini* (493-496 d.C.) che documentano atti notarili – per lo più contratti di compravendita – confezionati da scribi che, pur impiegando un latino piuttosto volgarizzato, manifestano, anche in questa zona dell’Africa vandolica, la conoscenza di formulari del diritto privato romano classico e, ad es., inseriscono negli atti stipulazioni puntuali di garanzia. Giuseppina Maria Oliviero Niglio ha poi concentrato l’attenzione su alcune disposizioni imperiali in tema di scioglimento unilaterale del matrimonio (CTh. 3.16.1-2), che lasciano trasparire influssi e divergenze rispetto ai coevi orientamenti della normazione conciliare e degli scritti patristici; la ricezione di principii cristiani nelle leggi imperiali non avviene *de plano* e convive con la permanenza di linguaggi e principii di matrice pagana; la studiosa ha poi notato come categorie giuridiche classiche si rinvengano *e converso* in scritti di autori ecclesiastici e di papi. Luca Loschiavo ha mostrato come il ‘riuso’ di ‘materiali’ della Roma classica nella tarda antichità, che si riconosce nei testi giuridici, abbia un riflesso anche nell’architettura; in particolare, l’esame del reimpiego di materiali dell’età degli Antonini nell’Arco di Costantino fa comprendere come tale reimpiego esprimesse volute indicazioni ideologiche e *lato sensu* giuspubblicistiche – il rapporto tra senato e imperatore – che la committenza senatoria voleva fossero incise sulla pietra agli inizi dell’impero di Costantino. Arrigo Diego Manfredini ha suggerito una ricostruzione storico-giuridica del sacrilegio di Serena, nipote di Teodosio I, in particolare rilevando le forme giuridiche del processo senatorio che si evincono dal racconto dell’episodio restituito da Zosimo (5.38).

Emilio Caroli ha poi esaminato il linguaggio impiegato dalle fonti tardoantiche per l’individuazione e la classificazione dei beni appartenenti al patrimonio imperiale, gettando luce sulla distinzione e sui rapporti tra *res privata principis* e *patrimonium*, profili oggetto di molteplici interventi imperiali finalizzati alla regolamentazione dei beni – progressivamente sempre più consistenti – sottratti alla disponibilità dei privati. Caroli ha posto in rilievo l’evoluzione del linguaggio normativo adottato per identificare tali cespiti, suggerendo anche alcune proposte palinogenetiche (ad es. per il rapporto tra CTh. 5.13.3 e CTh. 10.1.8). Nell’ultima relazione della mattina Paolo Costa ha rivolto l’attenzione ai rapporti di continuità e discontinuità di impiego del *tópos* classico della malattia del corpo sociale nella legislazione tardoantica. Molteplici sono, infatti, le fonti che impiegano l’immagine dei morbi pestilenti a significare la discordia civile o, per metonimia di causa-effetto, i suoi agenti patogeni, e le fonti che indicano la malattia come conseguenza di offese agli dèi o di condotte irreligiose o devianti. Tale linguaggio ‘classico’ è impiegato anche dal legislatore tardoantico, che lo ‘cristianizza’, come si deduce, in particolare, dalla sua emersione in numerose costituzioni in tema di eresia e di devianza religiosa.

La mattinata si è conclusa con la consegna ad Alexandra Pierré-Caps e a Peter Riedlberger del Premio Internazionale ‘Giuliano Crifò’ per le migliori tesi di dottorato in tema di diritto romano tardoimperiale (anni 2019 e 2020) – rispettivamente intitolate *L’empereur et la cour de Dioclétien à Théodose (284-395)*. *Espaces, réseaux, dynamiques de pouvoir en Occident* e *Prolegomena zu den spätantiken Konstitutionen: Nebst einer Analyse der erbrechtlichen und verwandten Sanktionen gegen Heterodoxen* –, e con l’assemblea dei soci dell’Accademia Storico-Giuridica Costantiniana.

4. La seduta pomeridiana di venerdì 24 settembre, presieduta da Francesco Lucrezi, si è articolata in otto relazioni connotate da una focalizzazione ancora più marcata sul linguaggio giuridico (in specie normativo) tardoantico.

Nel primo intervento Simona Tarozzi ha esaminato una costituzione di Onorio del 322, in materia di *pactum de filiae nuptiis*, recepita in CTh. 3.5.12, ma anche tradita da *Brev.* 3.5.7 e ripresa in *Lib. Iud.* 3.1.2. La studiosa ha evidenziato le differenze stilistiche e lessicali dovute agli adattamenti determinati da adeguamenti alla prassi visigota e dalla necessità di rendere maggiormente perspicue alcune formulazioni normative; tali differenze non fanno venire comunque meno l'impiego preponderante di linguaggi tecnici e formulari romani. Gisella Bassanelli Sommariva ha posto a tema le operazioni effettuate dalle cancellerie imperiali nella costruzione dei testi normativi con particolare riferimento al ricorso alle opere giurisprudenziali classiche e, più in generale, alle strutture di ragionamento giuridico che in esse si potevano rinvenire. Bassanelli Sommariva ha ricordato la diffusione delle opere dei giuristi nelle scuole di Roma, Berito e Costantinopoli, la cui conoscenza da parte degli operatori delle cancellerie imperiali può considerarsi un dato sicuro; la rarità di citazioni esplicite di giuristi nel Codice Teodosiano potrebbe spiegarsi tenendo in considerazione il fatto che i riferimenti giurisprudenziali sono proprii tipicamente dei rescritti, ma questi ultimi appaiono nel Codice massimati e conservati nella sola parte dispositiva. Un altro segno della circolazione delle opere dei giuristi nella Tarda Antichità si può rinvenire – a detta della studiosa – nel contenuto delle *Interpretationes* che presuppone la cultura giurisprudenziale dei loro redattori, ma anche di coloro cui si rivolgevano. Ancora a proposito dell'*Interpretatio* Lucia di Cintio ha poi lumeggiato un tratto dell'evoluzione della cultura giuridica visigota, rilevando come essa si avvallesse, specialmente nei periodi più risalenti, di riconoscibili tecniche retoriche 'classiche', funzionali alla memorizzazione, all'insegnamento e soprattutto all'uso giudiziario. La studiosa ha rimarcato la diversa teleologia dell'impiego della retorica tra norma e *Interpretatio*: nel testo di legge è funzionale all'esercizio del potere assoluto ed enfatizza il distacco della *maiestas* imperiale; nell'interpretazione visigota è funzionale a rendere meglio fruibile, nella pratica, il disposto normativo.

Santo Toscano si è quindi concentrato su un profilo particolare del linguaggio della repressione criminale nel diritto tardoantico, in specie nel libro IX del Teodosiano: la finalità generalpreventiva di deterrenza è ottenuta attraverso argomentazioni che giustificano la severità della sanzione mediante il ricorso a espressioni di forte impatto emotivo, con enfaticizzazioni lessicali e stilistiche volte a suscitare timore tra i consociati, ma mediante puntuali richiami alla celerità e immediatezza del giudizio criminale. Noel Lenski ha rivolto il *focus* dell'attenzione sul linguaggio del *Liber iudiciorum*, a partire dall'esame di tre lessemi esemplari: *ingenuus*, *dos* e *iniuria*. In questi casi si manifesta un'ibridazione fra tradizione romana e visigotica che genera polisemie e variazioni di significato che impongono interpretazioni differenziali e impediscono attribuzioni di senso corrispondenti in modo indifferenziato alla semantica 'classica' della terminologia giuridica. Lietta De Salvo ha evidenziato alcuni riflessi del linguaggio patristico nella normativa imperiale tardoantica, ponendo in particolare rilievo l'influenza di Ambrogio su alcune costituzioni di Graziano e Teodosio in materia matrimoniale e soprattutto l'influsso del pensiero, del linguaggio e delle strutture retoriche di Agostino sulla elabo-

razione di alcune leggi in tema di diritto d'asilo, di diritto delle successioni, ma anche di repressione dell'eresia. Mariateresa Carbone ha poi proposto un'interpretazione dell'espressione *criminis per aetatem capax* di CTh. 16.6.6 pr. (a. 413), con cui si qualifica il soggetto attivo del reato di reiterazione del battesimo, alla luce di *iura* ulpiane in materia di 'capacità' di dolo, esprimenti principii giuridici che sarebbero implicitamente richiamati nella costituzione tardoantica in esame. In conclusione dei lavori pomeridiani, Francesca Reduzzi ha preso in considerazione le caratteristiche del linguaggio normativo di alcune costituzioni poco studiate: le tre Novelle di Antemio (468). In queste leggi, che lasciano trasparire uno stile ricercato, l'imperatore usa la tecnica della ripresa esplicita delle statuizioni di altri imperatori: Costantino e Leone.

5. Leo Peppe ha presieduto la seduta conclusiva del Convegno, la mattina del 25 settembre, che si è aperta con la relazione di Luciano Minieri che ha commentato l'impiego della locuzione *nostra serenitas* nelle intitolazioni imperiali di alcune costituzioni del *Codex Theodosianus* e del *Codex Iustinianus*, suggerendo che tale modalità di autodefinirsi dell'imperatore (a partire da Gordiano III) sia funzionale a esprimere il contenuto ideologico dell'imperturbabilità del *princeps* nei marosi delle contingenze politiche. Di séguito, Carlo Lanza ha ripreso l'ostico tema dell'individuazione dell'autore della *Collatio*, proponendo l'ipotesi che si tratti di un cristiano che volesse difendere, tra la fine del III e l'inizio del IV secolo, la compatibilità delle norme ebraiche con le leggi naturali e universali, in contrapposizione polemica con il rifiuto dell'Antico Testamento operato da Marcione. Lucietta Di Paola Lo Castro ha poi posto in comparazione due costituzioni – CTh. 1.16.7 (Const., a. 331) e CTh. 1.16.11 (Valent. I, a. 369) – riguardanti entrambe i governatori provinciali e i loro collaboratori, mostrando le differenze di costruzione del testo tra le due *leges* e specialmente le differenze di figure retoriche impiegate. La costituzione di Costantino è enfatica e ridondante, con l'evidente finalità di muovere gli *affectus* e suscitare indignazione rispetto alle condotte di funzionari corrotti; la costituzione di Valentiniano I è, invece, più sobria e più perspicua, in piena consentaneità con i canoni della chiarezza quintiliana. La relazione di Andrea Bernier ha, invece, richiamato l'attenzione sulle differenze stilistiche tra la documentazione occidentale e quella orientale conservata nel Codice Teodosiano. Una diffusa posizione dottrinale evidenzia la maggiore concisione e perizia redazionale, che emergerebbe dalle costituzioni orientali, nel circoscrivere le disposizioni a precise fattispecie; la maggiore professionalità della cancelleria orientale avrebbe caratterizzato anche i compilatori del Teodosiano che avrebbero diviso in frammenti le costituzioni per ricondurle alle rubriche adeguate. Bernier, muovendo da alcuni dati come il numero doppio delle costituzioni occidentali 'frammentate' dai commissari teodosiani rispetto a quelle orientali, suggerisce che le costituzioni orientali siano state rielaborate in momenti precedenti rispetto alla raccolta, mentre le costituzioni reperite in Occidente sarebbero giunte ai commissari in una forma più vicina all'originale richiedendo un intervento più incisivo. Dunque, le differenze tra la legislazione delle due *partes Imperii* non deriverebbero dalla diversa professionalità delle cancellerie, ma dal differente grado di elaborazione dei materiali a disposizione dei compilatori.

Federico Procchi ha suggerito una rilettura del commento lemmatico di Mario

Vittorino al *De inventione* di Cicerone, mostrandone i tratti di originalità (spesso non riconosciuti in dottrina) in particolare rispetto agli aspetti della precettistica dell'Arpinate riguardanti alcuni snodi del contraddittorio processuale, in specie la trattazione da parte dell'avvocato delle circostanze contrarie alla posizione dell'assistito. Ancora sui rapporti tra diritto e retorica si è soffermata la relazione di Francesco Lucrezi, che ha richiamato alcuni profili dell'orazione *De Juris Prudentia* del 1699 di Gianvincenzo Gravina. Il letterato classicista parlava della giurisprudenza romana come di una *armata sapientia*, una sapienza filosofica trasformata in diritto per fecondare di valori la società civile. Fra le stelle polari della giurisprudenza Gravina ricordava la *Collatio*, sintesi tra la storia giudaica e la gloriosa storia di Roma, che egli vedeva anticipata proprio nello sviluppo e nella missione del popolo ebraico. L'ultima relazione del Convegno è stata affidata a Victor Crescenzi che si è concentrato sul tema del contraddittorio processuale, da intendersi come principio di convivenza civile ancor prima che come istituto giuridico. Crescenzi ha rilevato inattesi parallelismi tra i testi giuridici al riguardo e la rilevanza che Seneca riconosce al principio in opere come la *Medea* e la *Apokolokýntosis*.

6. Le parole di Marialuisa Navarra hanno segnato la conclusione di un simposio, alla cui densità scientifica ho potuto fare solo brevemente cenno. A questo punto non si può non ricordare che la grande ricchezza di contributi che ha segnato i tre giorni del Convegno Internazionale aveva avuto una non trascurabile *ouverture* nello svolgimento, immediatamente precedente, della terza sessione del II ciclo dei Seminari 'Giuliano Crifò' che le Accademie rivolgono specialmente ai giovani studiosi. Una tale ricchezza di contenuti e di opportunità di confronti scientifici permette di dire, in conclusione, che ancora una volta l'incantevole città di Spello è stata per alcuni giorni davvero la capitale degli studi tardoantichistici; l'auspicio dei partecipanti è stato che presto possa esserlo di nuovo.

Paolo Costa
Università di Genova